



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2478 del 2013, proposto da:

Alfa Wasserman S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego Vaiano e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

***contro***

AIFA-Agenzia Italiana del Farmaco, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è elettivamente domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

DOC Generici S.r.l.;

***e con l'intervento di***

ad

adiuvandum:

Farmindustria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Franco Ferrari e Diego Vaiano, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della determinazione dell'AIFA del 12.02.2013, recante: "modalità e condizioni di impiego del medicinale PHT Eparine", nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti elencati nell'epigrafe del ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di AIFA-Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2013 il Pres. Italo Riggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Viste le premesse alla Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, con le quali si chiarisce espressamente che il risparmio di spesa non è l'unica motivazione a supporto della distribuzione dei farmaci in regime PHT;

Considerato che le ragioni che devono supportare tale decisione sono, ad avviso dell'AIFA, di carattere preminentemente medico;

Considerato che l'impugnato decreto del 12 febbraio 2013 richiama, a supporto della propria scelta di includere l'Enoxaparina (appartenente alla categoria terapeutica dell'eparine) nel regime di distribuzione PHT, il parere reso dalla Commissione tecnica scientifica (Cts) nelle sedute dell'8/9 gennaio 2013;

Considerato che dallo stralcio del verbale della seduta della Cts risulta che la Commissione ha avanzato qualche timore di problemi che tale scelta poteva ingenerare ma si è convinta a rendere parere favorevole in considerazione del "possibile risparmio consistente" evidenziato dal Comitato Prezzi e Rimborso (C.P.R.);

Considerato che dal provvedimento impugnato la ricorrente subisce un grave danno economico, così come ampiamente argomentato durante la camera di consiglio cautelare, alla quale l'Amministrazione era assente;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato.

Fissa l'udienza pubblica alla data del 16 luglio 2013

Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente, Estensore

Domenico Lundini, Consigliere

Giuseppe Sapone, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)